

« La risposta è data anche a nome dell'onorevole Presidente del Consiglio.

« Il sottosegretario di Stato  
« BONICELLI ».

**Bignami.** — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere se, anche per facilitare il sorgere e l'ampliarsi di fabbriche per apparecchi di misura in centri lontani dagli uffici governativi di verifica, non creda conveniente di modificare le norme regolamentari vigenti in modo da autorizzare i verificatori a recarsi nelle officine per le opportune misure, anche per le verifiche di secondo bollo agli apparecchi riparati contro il corrispettivo delle relative spese di trasferta ».

**RISPOSTA.** — « In ordine a siffatta interrogazione giova premettere che l'industria della fabbricazione metrica ha formato e forma oggetto di ogni cura da parte del Ministero, il quale non manca di promuovere e di adottare i provvedimenti, compatibili con la legge, che sono destinati a favorirne lo sviluppo e l'incremento, anche per integrare le iniziative tecniche, spesso manchevoli, dei fabbricanti nazionali. Vari sono i provvedimenti che il Ministero ha adottato e si propone tuttavia di adottare in materia, sotto le direttive competenti della Commissione superiore metrica.

« Per ciò che concerne la verifica prima degli strumenti metrici di nuova fabbricazione, le norme in vigore non impongono alcun vincolo a che essa sia eseguita, oltre che presso l'Ufficio metrico, anche nelle officine dei fabbricanti, che abbiano i mezzi atti a consentire che essa si compia con le garanzie tecniche volute.

« Per quanto concerne invece la verifica periodica, cioè quella che viene eseguita ogni biennio ai pesi e alle misure dei pubblici esercenti, l'articolo 56 del regolamento approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, consente che, per determinati strumenti ingombranti o di difficile trasporto, essa sia eseguita, a richiesta, nell'esercizio dell'utente, dietro pagamento, al Regio verificatore metrico, delle indennità di trasferta regolamentari.

« Per ragioni di varia indole, tecniche ed anche di correttezza, siffatto articolo ribadisce, in modo più tassativo, il divieto implicitamente contenuto nell'articolo 53 dell'abrogato regolamento, di eseguire cioè operazioni di verifica periodica nelle

officine dei fabbricanti ed aggiustatori metrici.

« Tenuto conto però di importanti, pe quanto transitorie, ragioni di indole industriale e commerciale formatesi in seguito ad un lungo periodo di tolleranza ed in relazione con necessità peculiari di servizio, il Ministero, valendosi della facoltà accordatagli dall'ultimo comma del predetto articolo 56, ha concesso finora, in via eccezionale, che la verifica periodica possa eseguirsi anche nelle officine dei fabbricanti e degli aggiustatori metrici, quando trattisi degli strumenti contemplati dall'articolo medesimo, ma purchè essi siano stati sottoposti a riparazione d'iniziativa degli utenti o comunque siano stati spontaneamente consegnati ai fabbricanti pe essere sottoposti alla verifica periodica ordinaria. Tale concessione venne poi estesa agli strumenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni.

« Il divieto è mantenuto quindi soltanto per tutti gli strumenti che siano stati riparati in seguito ad ordine d'aggiustamento rilasciato dal verificatore in occasione della verifica periodica. E si è fatto divieto, che mira a garantire la serietà del servizio e non nuoce agli interessi dell'industria, i quali si possono benissimo conciliare con esso, deve essere mantenuto per evitare il ripetersi di gravi inconvenienti, molti dei quali pregiudicavano gli esercenti, essendo cagione di discredito comunque alimentando dubbi, sia pure infondati, nocivi alla classe dei fabbricanti ed alla stessa Amministrazione.

« Aggiungo, poi, che l'articolo 56 del regolamento in vigore, coi temperamenti adottati, ha avuto ed ha ormai esecuzione pacifica dovunque, avendone gli stessi fabbricanti riconosciuta la convenienza.

« Il Ministero è sempre disposto a facilitare l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge metrica, anche con proprio dispendio, come ha dimostrato di sapere di voler fare, ma non può transigere su ciò che investe la serietà, il decoro, il prestigio e la correttezza del pubblico servizio.

« Il sottosegretario di Stato  
« MORPURGO ».

**Bouvier.** — *Al ministro di agricoltura.* — « Per sapere se di fronte alla chiamata di nuove classi sotto le armi ed al continuo diradarsi degli agenti forestali, non ritenga urgente di provvedere in qualche modo alla tutela delle nostre selve, che in questo p